Circolare n°142/C/2023: Nomina del medico competente – Ministero del Lavoro, interpello n. 2/2023.

20 Marzo 2023

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l'interpello n. 2/2023, con il quale ha fornito all'ANP alcuni chiarimenti sul combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a), 18, comma 1, lettera a) e 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.

Nel dettaglio, l'ANP ha chiesto se il combinato disposto dei suddetti articoli *"determini l'obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l'obbligo di sorveglianza sanitaria"*.

Al riguardo, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza ha premesso che:

- l'articolo 2 del lgs. n. 81/2008, al comma 1, lettera m) definisce la sorveglianza sanitaria come: "*insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa*";
- l'articolo 17 del d.lgs. n. 81/2008 prevede che: "*Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28*";

- l'articolo 18 del d.lgs. n. 81/2008, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), **l'obbligo di *"nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo***";
- l'articolo 25 del d.lgs. n. 81/2008, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente "*collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale*";

- l'articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008, al comma 1, stabilisce che "*La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici*

in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo";

- l'articolo 29, del d.lgs. n. 81/2008, al comma 1, prevede che: "*Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, **nei casi di cui all'articolo 41***";
- l'articolo 41, del d.lgs. n. 81/2008, al comma 1, prevede che: "***La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi***";
- la stessa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nell'interpello n. 2/2022 ha ritenuto che: *"(...)* ***la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell'alveo del suddetto articolo 41****"*.

Ciò premesso, la Commissione ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 81/2008, **la nomina del medico competente sia obbligatoria per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41 del citato del d.lgs. n. 81/2008** e che, pertanto, **il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008.

Allegati

Circolare_n°142_C_2023
Apri
INLinterpelloSicur2-2023
Apri